

**Lavoro.** L'attuazione della riforma parte dai controlli sugli accordi decentrati

# Integrativi pubblici a rischio nullità

**Gianni Trovati**  
MILANO

■ Su molti contratti integrativi nel pubblico impiego arriva il rischio di nullità. Le nuove regole introdotte dalla riforma Brunetta, che limitano le materie affrontabili nelle intese di secondo livello e impongono di certificare i miglioramenti di efficienza collegati a ogni stanziamento di fondi, si applicano infatti a tutti gli accordi firmati dopo il 15 novembre 2009, da a di entrata in vigore della riforma, a prescindere dagli anni di riferimento del contratto nazionale: cui sono collegati.

Il calendario, rigoroso, è quello dettato dalla circolare 7/2010 della Funzione pubblica (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15 luglio; si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), la stessa che rimanda al 2013, data di ripresa dei rinnovi contrattuali, l'obbligo di destinare alle performance individuali la «quota prevalente» del trattamento accessorio del personale e almeno il 30% della retribuzione totale dei

dirigenti. Se il finanziamento dei premi ai migliori può attendere, lo stesso non accade agli integrativi, che non dovranno aspettare i rinnovi per applicare il nuovo corso; tempi stretti anche per le intese stipulate prima del 15 novembre, che possono sopravvivere solo fino a fine anno.

Nei contratti integrativi devono prima di tutto essere cancellate le norme su organizzazione degli uffici, prerogative dirigenziali e tutte le altre materie che la riforma esclude dall'ambito negoziale riservandole alla legge; vietato, poi, affrontare in sede decentrata materie che non siano delegate dalle intese nazionali; ogni stanziamento di somme va collegato espressamente alle performance misurabili dei singoli dipendenti o degli uffici nel loro complesso, oppure all'«effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate». La contrattazione integrativa, specifica poi il Dlgs 150/2009, deve essere finalizzata al conseguimento «di adeguati livelli di produttività ed efficienza», e le amministrazioni non possono riconoscere trattamenti accessori che non corrispondano a «prestazioni effettivamente rese». Alcuni di questi principi erano già presenti nel vecchio Testo unico, ma venivano di fatto lasciati alle buone intenzioni delle amministrazioni. Nel nuovo regime il mancato rispetto di queste regole diventa una possibile causa di nullità degli accordi già stipulati, soprattutto nei casi in cui i nuovi vincoli siano stati evitati ritenendo che la loro applicazione partisse solo con le tornate contrattuali post-riforma.

Il pericolo è concreto perché la circolare di Palazzo Vidoni inserisce fra le «norme di immediata applicazione» anche il ricco sistema di verifiche pensato dal Dlgs 150. Il primo controllo è rappresentato dalle relazioni tecnica e illustrativa sugli integrativi, da far certificare ai revisori dei conti e agli uffici del bilancio,

che offriranno nuovo lavoro anche alle verifiche della corte dei

conti; amministrazioni statali, enti pubblici non economici e grandi enti di ricerca devono inviare il tutto anche a Funzione pubblica e Ragioneria generale, che hanno 30 giorni di tempo per la via libera.

Il compito di compilare le relazioni non è semplice, perché le amministrazioni dovranno spiegare ogni stanziamento evidenziandone ragione ed effetti attesi in fatto di produttività ed efficienza dei servizi. Dovrebbe diventare impossibile far passare stanziamenti a pioggia, spesso utilizzati finora per rinforzare le dinamiche salariali previste dai contratti nazionali, e non sarà semplice nemmeno indicare gli effetti e i criteri di misurazione collegati a ogni singola previsione. La pubblicità su internet dei documenti imposta dalla riforma, poi, offrirà chance di contestazione potenzialmente illimitate del contenuto di intese e relazioni illustrative.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## STRETTA RETROATTIVA

Le nuove regole su limiti di materia e certificazione si applicano a tutte le intese firmate dopo il 15 novembre

## Che cosa cambia

### Le regole

- I contratti decentrati possono affrontare solo materie espressamente delegate dalle intese nazionali
- Escluse dalla contrattazione le materie sull'organizzazione degli uffici e le prerogative dirigenziali
- Ogni stanziamento di somme deve essere finalizzato a incrementi misurabili di produttività
- Gli effetti di ogni stanziamento devono essere certificati
- Vanno prodotte le relazioni tecnica e illustrativa

### Tempi di adeguamento

- Integrativi firmati dopo il 15 novembre 2009: attuazione immediata
- Integrativi firmati prima del 15 novembre 2009: adeguamento entro il 31 dicembre 2010

